

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
pubblico esclusivamente con la modalità prevista dal comma 1, lettera c), l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato consegna gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto stesso. 4. La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dai commi 1 e 2 è effettuata nel rispetto di quanto indicato dal Capo II del Regolamento Delegato (UE) 2016/301. 5. Si applica, ove compatibile, l'articolo 9, commi 5, 6 e 7. 6. Il prospetto, il prospetto di base e il documento di registrazione sono validi per il periodo indicato dall'articolo 10. 7. Alla pubblicazione del supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico si applica l'articolo 9, comma 8.		
Art. 57 (Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto) 1. Ai fini delle esenzioni previste dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera e), e paragrafo 6.a, lettera b) del regolamento prospetto, si applicano, rispettivamente, i commi 2 e 4 dell'articolo 34-ter. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c), e secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, l'obbligo di pubblicare	Nel testo del comma 1 in consultazione si era tenuto conto delle modifiche che sarebbero state apportate al Regolamento Prospetto in seguito all'entrata in vigore del c.d. regolamento <i>SME Listing</i>. Poiché tale ultimo regolamento non è stato emanato entro il 21 luglio u.s. si è provveduto ad	Art. 57 (Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto) 1. Ai fini dell'esenzione<i>ei</i> prevista<i>e</i> dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera e), e paragrafo 6.a, lettera b) del regolamento prospetto, si applicano, rispettivamente, i commi 02 e 4 dell'articolo 34-ter. 2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei valori mobiliari di seguito indicati: a) ...omissis...; b) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso; c) valori mobiliari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria; d) valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria; e) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa categoria delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso	adeguare nella versione definitiva dell'articolo il comma in argomento. È stata confermata la modifica del comma 2. I successivi commi 4, 5, 6, 7 e 8, sono stati abrogati e dunque è stato sostituito integralmente l'articolo.	antercedenti la data di avvio della negoziazione dei titoli.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta; f) valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa categoria dei valori mobiliari già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli; g) ...omissis...; h) valori mobiliari già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che: 1) tali valori mobiliari o valori mobiliari della stessa categoria siano stati ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi; 2) per i valori mobiliari ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE, l'ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato sia stata associata ad un prospetto approvato e messo a disposizione del pubblico a norma della disciplina		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
comunitaria; 3) ad eccezione dei casi in cui si applica il punto 2), per i valori mobiliari ammessi per la prima volta alla quotazione dopo il 30 giugno 1983, il prospetto di quotazione sia stato approvato in base ai requisiti di cui alla direttiva 80/390/CEE o alla direttiva 2001/34/CE; 4) gli obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato siano stati soddisfatti; 5) la persona che chiede l'ammissione di un valore mobiliare alla negoziazione in un mercato regolamentato in virtù della presente esenzione metta a disposizione del pubblico un documento di sintesi in lingua italiana; 6) il documento di sintesi di cui al punto 5) sia messo a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo 56; 7) il contenuto del documento di sintesi sia conforme a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3. Tale documento deve indicare inoltre dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformità dei suoi obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione; i) valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea; j) valori mobiliari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea; k) valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali valori mobiliari: 1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; 2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquistare altri tipi di valori mobiliari e non siano collegati ad uno strumento derivato; 3) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili; 4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96 quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; l) ...omissis...; m) valori mobiliari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro. 2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti la data di avvio della negoziazione dei titoli. Alle operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato viene incorporata in una società con azioni ammesse alle negoziazioni, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia inferiore al cinquanta per cento dell'entità dei corrispondenti attivi della società incorporata, si applica il comma 4. 3. ...omissis... 4. Nei casi previsti dal comma 1, lettera d), ai fini del giudizio di equivalenza gli emittenti quotati che chiedono l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni, trasmettono alla Consob il documento con le eventuali integrazioni da sottoporre alla stessa e l'istanza per ottenere tale giudizio almeno trenta giorni antecedenti la data di efficacia dell'operazione medesima. Si applica l'articolo 52, comma 1 bis. 5. Nel caso di ammissione alla negoziazione di valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, è pubblicato un prospetto		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
semplificato redatto conformemente allo schema di cui all'Allegato 1M, debitamente integrato delle informazioni richieste per l'ammissione alla negoziazione, purché tali valori mobiliari abbiano le seguenti caratteristiche: 1) il corrispettivo totale dell'ammissione alla negoziazione, calcolato all'interno dell'Unione Europea per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 75.000.000; 2) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; 3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di valori mobiliari e non siano collegati ad uno strumento derivato. 6. Nel caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale unitario di almeno 100.000 euro, non vi è l'obbligo di redigere la nota di sintesi. 7. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'ammissione alla negoziazione dei valori mobiliari di cui alle lettere i) e j) del comma 1. 8. La Consob esprime il giudizio di equivalenza previsto dal comma 1, lettera d), entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione alla stessa del documento e dell'istanza trasmessi ai sensi del comma 4. Se la Consob, per motivi ragionevoli, ritiene necessarie informazioni		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
supplementari, essa ne informa i soggetti previsti dal comma 4. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni dalla data della richiesta. In tal caso, il termine previsto per la formulazione del giudizio di equivalenza inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni.		
Art. 58 (Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto e regime linguistico) 1. Ai fini della validità comunitaria dell'approvazione di un prospetto da parte della Consob e da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro della UE si applica l'articolo 11. 2. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, qualora venga chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 100.000 euro, il prospetto è redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti	L'articolo 58 è stato abrogato.	Art. 58 (Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto e regime linguistico) ...omissis...

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, secondo il caso.		
Capo III Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti		Capo III Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti
Art. 59 (OICR italiani) 1. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR italiani aperti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento e gli articoli 34-octies e 34-novies. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni. 2. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA italiani chiusi, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento e gli articoli 34 octies e 34 novies. Il prospetto e l'eventuale supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico sono pubblicati ai sensi dell'articolo 56.	Il comma 2 è stato abrogato.	Art. 59 (OICR italiani) 1. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR italiani aperti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento e gli articoli 34-octies e 34-novies. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni. 2. ...omissis...

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
Art. 60 (OICR esteri) 1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICVM UE, gli offerenti pubblicano, ai sensi dell'articolo 20, il KIID, il prospetto e un documento per la quotazione redatto secondo lo schema 4 di cui all'Allegato 1B. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche e integrazioni al documento per la quotazione. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni. 2. Il KIID, il prospetto e il documento di quotazione sono messi a disposizione anche presso la sede dei soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-<i>quater</i>. 3. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 27, commi 1 e 1-<i>ter</i>, e 27-<i>bis</i>. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell'Allegato 1I. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni. 4. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE chiusi, diversi da quelli indicati nel	A seguito della revisione dell'Allegato 1 del Regolamento Emittenti, lo schema 4, contenuto nell'Allegato 1B, è divenuto lo schema 2. Dunque, si è provveduto ad aggiornare il richiamo a tale schema nel testo della norma in commento (comma 1). Si è provveduto ad aggiornare il richiamo al nuovo Allegato 1C, contenuto nel comma 3, ed è stata confermata l'abrogazione dei commi 4, 5, 6 e 7.	Art. 60 (OICR esteri) 1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICVM UE, gli offerenti pubblicano, ai sensi dell'articolo 20, il KIID, il prospetto e un documento per la quotazione redatto secondo lo schema 24 di cui all'Allegato 1B. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche e integrazioni al documento per la quotazione. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni. 2. Il KIID, il prospetto e il documento di quotazione sono messi a disposizione anche presso la sede dei soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-<i>quater</i>. 3. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 27, commi 1 e 1-<i>ter</i>, e 27-<i>bis</i>. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell'Allegato 1CI. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni. 4. ...<i>omissis</i>...

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
comma 6, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento. 5. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro d'origine, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento. 6. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 4, e 12, commi 4 e 5. 7. I prospetti relativi agli OICR di cui ai commi 4, 5 e 6, e gli eventuali supplementi sono pubblicati ai sensi dell'articolo 56.		5. ...omissis... 6. ...omissis... 7. ...omissis... 8. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
8. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-octies e 34-novies.		
Capo IV Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari titoli		Capo IV Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di titoli
Art. 63 (Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto) 1. Con la comunicazione domanda di approvazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni prevista dall'articolo 52 può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un'offerta al pubblico relativa agli strumenti finanziari comunitari ai titoli , oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso la comunicazione domanda di approvazione è redatta in conformità all' modello in Allegato II, ovvero con modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono l'offerta , attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta e per l'ammissione alle negoziazioni, è corredata anche delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è altresì sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed dall'emittente e/o da coloro che intendono effettuare l'offerta al pubblico. 2. Prima della comunicazione domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti	Sono state confermate le modifiche all'articolo 63.	Art. 63 (Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto) 1. Con la domanda di approvazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni prevista dall'articolo 52 può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un'offerta al pubblico relativa ai titoli, oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso la domanda di approvazione è redatta in formato elettronico in conformità all'Allegato 1A 14C , ovvero con altre modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene l'indicazione dei soggetti che promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta e per l'ammissione alle negoziazioni, è corredata anche delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è altresì sottoscritta dall'emittente e/o da coloro che intendono effettuare l'offerta al pubblico. 2. Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dall'offerente, al fine di valutare gli effetti che tali

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
l'operazione possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dall'offerente, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto. 3. Qualunque nuovo fatto significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli strumenti finanziari comunitari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto. Si applicano gli articoli 8, comma 6, e 9, comma 8. 4. Si applica l'articolo 56, commi 1, 2, 3 e 4. Inoltre, Nel caso di prima offerta al pubblico di una classe di azioni ammessa per la prima volta alla negoziazione, il prospetto relativo all'ammissione di azioni alle negoziazioni preceduta da offerta al pubblico è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.		particolarità possono avere sui contenuti del prospetto. 3. ... <i>omissis</i>... . 4. Nel caso di prima offerta al pubblico di una categoria di azioni ammessa per la prima volta alla negoziazione, il prospetto è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.
		TITOLO II INFORMAZIONE SOCIETARIA (...) Capo II Comunicazioni al pubblico (...)

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
	È stato adeguato il richiamo all'esenzione prevista dall'art. 34-ter, nuovo comma 01, per i casi di offerta di titoli di capitale in esenzione dall'obbligo di prospetto. Analoga modifica è stata apportata al testo dell'Allegato 3A, Schema n. 2, del Regolamento Emittenti, in tema di relazione illustrativa dell'organo amministrativo.	Sezione IV Informazione su operazioni straordinarie (...) Art. 72 (Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi) (...) 1-bis. Gli stessi emittenti, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dello statuto diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione, ivi inclusa l'emissione a pagamento di titoli di capitale mediante offerta al pubblico per un importo inferiore a 8.000.000 di euro in esenzione dall'obbligo di prospetto ai sensi dell'art. 34-ter, comma 011 lettera e, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-<i>quinquies</i>, 65-<i>sexies</i> e 65-<i>septies</i>, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. Lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese, è trasmesso alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione. (...)
Art. 81.1 <i>(Documento di registrazione universale)</i> 1. Le disposizioni degli articoli 77 e 81, nonché le disposizioni ivi indicate, si applicano anche qualora gli emittenti valori mobiliari si avvalgano della facoltà di	È stato confermato l'inserimento del nuovo articolo 81.1.	Sezione V Informazione periodica (...) Art. 81.1 <i>(Documento di registrazione universale)</i>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
pubblicare il documento di registrazione universale in luogo della relazione finanziaria annuale e/o della relazione finanziaria semestrale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento Prospetto.		1. Le disposizioni degli articoli 77 e 81, nonché le disposizioni ivi indicate, si applicano anche qualora gli emittenti valori mobiliari si avvalgano della facoltà di pubblicare il documento di registrazione universale in luogo della relazione finanziaria annuale e/o della relazione finanziaria semestrale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto.

Allegato 1 A (Testo Modificato)	OSSERVAZIONI
Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla stessa. 1) <u>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi degli artt. 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come modificato e successive modifiche</u> Le informazioni contenute nei facsimili, qualora siano rilevabili da documenti allegati alla comunicazione domanda di approvazione, possono essere omesse purché sia fatto esplicito richiamo a tali documenti (tranne la sintetica descrizione dell'offerta, l'indicazione dei soggetti che la promuovono, l'attestazione dei presupposti dell'offerta e le sottoscrizioni, richieste direttamente dall'art. 4 del Regolamento n. 11971 del 1999). A) Facsimile di struttura della Comunicazione domanda di approvazione relativa ad un	

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

prospetto o di un prospetto di base nella forma di un unico documento a) Data e luogo della comunicazione domanda di approvazione b) Oggetto della comunicazione domanda di approvazione (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo i seguenti schemi): Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento delegato (UE) XXX della Commissione europea del 14 marzo 2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, degli articoli 94 e 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari titoli] OPPURE Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento delegato (UE) XXX della Commissione europea del 14 marzo 2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, dell'art. 94 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'art. 4 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di sola offerta pubblica] OPPURE Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento delegato (UE) XXX della Commissione europea del 14 marzo 2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come integrato e modificato [nel caso di mera ammissione alle negoziazioni]	In data 21 giugno 2019 sono stati pubblicati i due regolamenti delegati elaborati dalla Commissione Europea (Regolamento Delegato (UE) 2019/980 e Regolamento Delegato (UE) 2019/979). Pertanto al punto b), e in tutte le altre parti dell'Allegato 1 A, è stato aggiornato il rinvio alla normativa europea.
--	---